CAMERA DEI DEPUTATI N. 1430-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **SEDATI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1980 (Stampato n. 342)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(ARIOSTO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(REVIGLIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 febbraio 1980

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975

Presentata alla Presidenza il 21 maggio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento italiano è chiamato a ratificare un accordo culturale con gli Stati Uniti d'America, sottoscritto alla fine del 1975, che aveva già iniziato il proprio *iter* legislativo nella scorsa legislatura, non completato a causa dell'interruzione anticipata della stessa; sarebbe ora opportuno che l'Italia provvedesse in tempo rapido alla approvazione di questo accordo, la cui entrata in vigore è condizionata dalla nostra volontà, essendo esso già operativo per gli Stati Uniti d'America.

Quanto al merito, l'accordo istituzionalizza l'attività e le funzioni espletate dalla Commissione per gli scambi culturali tra i due paesi che finora ha operato senza una precisa veste giuridico-formale, ma non per questo senza più che proficui risultati.

L'istituzionalizzazione di questa Commissione e la previsione del *plafond* minimo dei contributi consentirà alla stessa una programmazione più ampia di studi e di attività di ricerca e renderà più continuo l'interscambio di studenti e studiosi che intendono approfondire la conoscenza dell'altro paese.

È peraltro giusto sottolineare, come è già avvenuto prima all'altro ramo del Parlamento, che l'attività della Commissione non esaurisce l'interscambio culturale tra i due paesi né deve limitare la libertà per enti ed istituti di ciascuno di essi di instaurare direttamente forme di scambio culturale e didattico: si tratta evidentemente di predisporre una struttura che agisca autonomamente ma che può fungere anche da supporto per l'attività di altri enti interessati.

Nel corso del suo esame, la Commissione affari esteri della Camera si è pronunciata favorevolmente a questa ratifica nel testo trasmesso dal Senato che il relatore raccomanda all'Assemblea di voler approvare nel più breve tempo possibile.

SEDATI, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.	*Identico.*